

Limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - norme integrative e non del cod. Civ. - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5605 del 26/02/2019

Proprietà' - limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - norme integrative e non del cod. Civ. - Distinzione fra norme su distanze legali e regole di edilizia - Conseguenze sulla tutela del privato - Azione ripristinatoria e risarcitoria - Rilevanza dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia e del carattere abusivo dell'opera - Esclusione.

Le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo.

Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5605 del 26/02/2019

[Cod_Civ_art_0871](#), [Cod_Civ_art_0872](#), [Cod_Civ_art_0873](#)